

al concorso, perchè, insieme con la domanda di ammissione, presentarono documenti scaduti da tempo, e però non più validi, a termini dell'articolo 5, comma 2º, del regolamento 31 agosto, n. 1104.

« Nel concorso speciale, infatti, a cattedre di disegno nelle scuole normali, su 72 concorrenti ne furono esclusi cinque (Boldi, Banioli, Felici, Galliera, Mantelli) per aver presentato certificati di rito di data anteriore alla prescritta.

« In seguito a ricorsi presentati da concorrenti che, richiamandosi alla disposizione dell'articolo 6 del regolamento, si ritenevano illegalmente esclusi, il Ministero ritenne opportuno di richiedere in proposito il parere della sezione delle scuole medie della Giunta del Consiglio superiore per la pubblica istruzione, la quale, nella adunanza del 28 settembre 1912, ebbe a esprimere il parere che l'aver il regio provveditore agli studi mancato d'invitare il concorrente a sostituire un certificato di data anteriore alla prescritta con altro regolare, non poteva in alcun modo costituire il diritto di essere ammesso al concorso, in quanto il certificato di data anteriore, prodotto per il concorso, non era un documento formalmente imperfetto, a termini dell'articolo 6 del suddetto regolamento, ma era un documento sostanzialmente non corrispondente alla precisa disposizione del bando di concorso ».

« *Il sottosegretario di Stato*  
« VICINI ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze annunzia di aver dato risposta scritta all'interrogazione presentata dall'onorevole Patrizi « per sapere se ritenga equo che i redditi provenienti da culture agrarie speciali, come i fiori, le frutta, gli ortaggi, ecc., siano assoggettati all'imposta di ricchezza mobile ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Le questioni relative alla tassabilità dei redditi agrari devono essere decise tenendo presente il disposto degli articoli 9 della legge sulla imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021 e 52, terzo capoverso, del relativo regolamento.

« L'articolo 9 dispone che “ i redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo ”. Il terzo capoverso dell'articolo 52 del regolamento dichiara che fra i redditi industriali di categoria B “ sono compresi anche i redditi di

tutte le industrie agrarie esercitate da persone estranee alla proprietà del fondo; ed anche i redditi di quelle industrie agrarie che sono esercitate dal proprietario del fondo, come l'armentizia, la serica, quella della produzione del carbone, dell'olio, del vino, ma unicamente in quanto eccedano i prodotti del fondo stesso ”.

« Il criterio adunque per determinare se vi sia o no un reddito passibile d'imposta mobiliare non è quello della qualità della coltivazione esercitata nel fondo. Bisogna invece vedere se quel dato reddito, che si prende in esame, profitti al proprietario del fondo coltivato o derivi esclusivamente dalla forza produttiva del fondo stesso. In tal caso, qualunque sia il genere di coltura od il prodotto ricavato dal suolo, non vi è luogo ad applicazione della imposta predetta.

« Invece tale applicazione deve effettuarsi ogni qualvolta i redditi agrari profittano a persone estranee alla proprietà dei fondi (coloni ed affittuari). Devesi del pari applicare l'imposta a quella parte del reddito agrario la quale profitta bensì al proprietario, ma eccede la forza produttiva del suo fondo come avviene quando il proprietario stesso ricorre al prodotto di altri fondi, acquistando, ad esempio, foraggi, uva, olive per accrescere la produzione del bestiame, del vino o dell'olio del suo fondo.

« Del pari è considerato estraneo alla proprietà del fondo il reddito che deriva dalla lavorazione di natura industriale che il proprietario fa del suo prodotto agrario, come avviene, ad esempio, quando egli produce alcool, cognac, vini speciali di lusso, zucchero e seta con le necessarie materie prime ricavate dai suoi fondi.

« Tali sono i principî vigenti in materia più volte confermati dalla giurisprudenza amministrativa e giudiziaria e costantemente seguiti dall'Amministrazione.

« Da tutto ciò emerge che le colture agrarie speciali, come quelle dei fiori, delle frutta e degli ortaggi non sono soggette ad un trattamento tributario diverso da quello di ogni altra coltura; e pertanto sono di regola esenti da imposta mobiliare in quanto appartengono al proprietario del fondo ove le colture stesse si esercitano, e soggette soltanto all'imposta di ricchezza mobile se i relativi redditi si producono a favore di persone che non sono proprietari del fondo oppure perchè ne eccedono la forza produttiva.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« CIMATI ».